

**Circolare del 07/05/2021**

**Oggetto: Fringe benefit, l'esenzione raddoppia anche per il 2021**

Lo scorso anno, l'art.112 del Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104), prevedeva che *“limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46”*.

Parliamo dei cosiddetti *“fringe benefit”* che costituiscono elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale e consistono nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori. Quelli che più vengono utilizzati nei fatti sono buoni spesa e buoni carburante, i quali costituiscono importi facilmente spendibili dai beneficiari e quindi rappresentano una effettiva integrazione del reddito. Il datore di lavoro, inoltre, li può riconoscere anche ad personam, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale.

E, così come fatto nel 2020, anche per l'anno in corso si punta a prorogare il raddoppio dell'importo escluso dalla tassazione.

Ciò lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato in sede di conversione del Decreto Sostegni.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio, resta a Vostra completa disposizione.

Distinti Saluti